



ALLEGATO A alla Dgr n. 363 del 31 marzo 2015

pag. 1/6

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 182/2014)

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ in Venezia, presso la sede del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, Dorsoduro 3493, sono presenti i Signori:

- Dr. _____, nato a _____ il _____, domiciliato come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, a quant'infra autorizzato in esecuzione della DGR n. 2448 del 16 dicembre 2014;

- Dr. _____, nato a _____ il _____, domiciliato come in appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma per conto ed in legale rappresentanza di _____, codice fiscale _____.

Le parti, come sopra costituite, premettono quanto segue:

- In data 21 ottobre 2014 sono state approvate le linee guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, adottate con decreto ministeriale n. 182/2014;
- il decreto ministeriale n. 289/2014 ha approvato la lista dei progetti presentati ai sensi delle richiamate linee guida del 21 ottobre 2014 e autorizzato il finanziamento;
- la proposta della Regione del Veneto risulta tra i progetti ammessi al finanziamento ai sensi del citato decreto ministeriale n. 289/2014 e il finanziamento da parte ministeriale che corrisponde complessivamente ad euro 396.080,00 comprende il finanziamento relativo al progetto che con la presente convenzione si intende disciplinare;
- gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria e regionale di riferimento in conformità alla progettazione approvata con decreto del Dirigente della Direzione n. 133 del 19 novembre 2014 e successive modifiche con decreto n. 174 del 5 dicembre 2014 o come successivamente modificata a seguito di autorizzazione regionale e ministeriale, a pena di revoca o riduzione del finanziamento;
- con DGR n. 2448 del 16 dicembre 2014 la Giunta Regionale ha autorizzato il Direttore della Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento per i Servizi Sociosanitari e Sociali alla firma del protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto e di tutti gli atti connessi per la realizzazione delle attività progettuali negli ambiti territoriali ammessi al finanziamento;
- il protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione del Veneto finalizzato

all'attivazione ed implementazione della proposta progettuale della Regione del Veneto in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità è stato firmato dalle parti e registrato in data 7 gennaio 2015;

- la bozza di convenzione da stipulare tra la Regione del Veneto e _____ è stata approvata con delibera della Giunta regionale n. _____ del _____.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

(Oggetto e durata della convenzione)

1. La presente convenzione è finalizzata all'attivazione e implementazione della proposta progettuale dell'ambito territoriale _____ in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, così come presentata dall'ente _____ con nota prot. n. _____ del _____.
2. La durata della presente convenzione è fissata in 12 mesi a partire dalla comunicazione di inizio attività da parte dell'ente _____, di cui ai DDR n. 133/2014 e n. 174/2014 che costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

(Impegni dell'ente realizzatore progetto)

1. L'ente _____ si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 nel rispetto degli obiettivi e dei contenuti, nonché dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel progetto medesimo;
2. Per la copertura dei costi delle attività di cui al comma precedente, l'ente _____ utilizza il contributo di cui all'art. 5, nonché garantisce il cofinanziamento per la residua quota pari ad almeno il 20% dei costi totali. Non è ammesso il cofinanziamento attraverso la contribuzione in natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni durevoli etc.).

ART. 3

(Modalità di realizzazione)

1. L'ente _____ si impegna a dare comunicazione dell'effettivo avvio delle attività alla Regione del Veneto – Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.generale@pec.regione.veneto.it.
2. Per una migliore esecuzione della Convenzione, la Regione può chiedere o autorizzare, entro il limite massimo dell'importo di cui all'art. 5, la variazione delle prestazioni e dei servizi previsti nel piano di attività purchè non comportino maggiori oneri per la controparte. In particolare, si richiama il punto 8 delle Linee Guida in cui si stabilisce che nei 60 gg. successivi alla stipula del protocollo d'intesa tra il Ministero e la Regione, il Ministero stesso ha la facoltà di richiedere agli ambiti territoriali ulteriori

modifiche e/o integrazioni alle iniziative progettuali, coinvolgendo la Regione, ove si verifichi la necessità di meglio definire le modalità di realizzazione ed implementazione del progetto, anche alla luce di una analisi comparata tra gli ambiti ammessi a finanziamento. Eventuali modifiche devono comunque essere adottate d'intesa con la Regione.

3. L'ente _____ si impegna, altresì, a presentare un rapporto intermedio relativo alla attività svolta ai primi sei mesi di attività del progetto, così come previsto al punto 9 delle Linee guida ministeriali del 21 ottobre 2014, richiamate in premessa, e a produrre apposita nota di addebito completa della documentazione valida a fini fiscali, così come previsto al punto 9 delle citate Linee guida, nonché una relazione finale di monitoraggio delle attività svolte entro tre mesi dalla data di scadenza del progetto.

ART. 4

(Commissione di valutazione)

1. La verifica e monitoraggio ai fini della liquidazione del finanziamento alla Regione del Veneto secondo le modalità di cui al successivo articolo 6, sarà effettuata da una Commissione di Valutazione istituita con successivo decreto ministeriale.
2. La Commissione ministeriale verifica la conformità delle attività realizzate di cui alla presente Convenzione; verifica la congruità della documentazione giustificativa di spesa prodotta dall'ente _____ e dalla Regione del Veneto e verifica la relazione sui risultati delle attività progettuali.

ART. 5

(Importo ed esonero cauzionale)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, viene pattuito un contributo complessivo pari a Euro _____, così come specificato nel richiamato decreto ministeriale n. 289/2014 citato in premessa e nei richiamati decreti del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 133/2014 e n. 174/2014.
2. L'ente _____ viene esonerato dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.
3. Ai fini della rendicontazione sull'utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo, verranno ritenute ammissibili unicamente le spese con le seguenti caratteristiche:
 - strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal progetto;
 - sostenute nel periodo compreso tra la data di sottoscrizione della presente convenzione e la data del termine del progetto;
 - individuate in un elenco analitico dei titoli di spesa sostenuti negli ambiti e verificati dalla Regione, accompagnato dai pertinenti atti della Regione attestanti l'avvenuta erogazione dei fondi degli ambiti territoriali.

Non sono in ogni caso ammissibili le seguenti spese:

- contributi in natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni durevoli, etc);
- ammortamento di beni esistenti.

ART. 6

(Modalità di liquidazione)

1. Il Ministero procederà alla liquidazione alla Regione del Veneto delle spese sostenute da parte dell'ente _____ nel limite massimo della quota di partecipazione a proprio carico di cui all'art. 5, comma 1, della presente convenzione.
2. Ai sensi del punto 9 delle richiamate Linee Guida ministeriali del 21 ottobre 2014, la somma di cui al precedente articolo 5, non soggetta ad IVA, ai sensi degli artt. 1 e 3 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà corrisposta all'ente _____, previo accertamento della disponibilità di cassa, subordinandone l'erogazione all'effettiva liquidazione degli importi spettanti da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione del Veneto, secondo le seguenti modalità:
 - a) Il 50% del finanziamento accordato a seguito di comunicazione dell'ente _____ alla Regione del Veneto – Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, indicante l'effettivo avvio delle attività;
 - b) Il 30% del finanziamento accordato, previa positiva determinazione della Commissione ministeriale di cui all'art. 4, alla presentazione, da parte dell'ente _____ alla Regione del Veneto – Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali di un rapporto intermedio di cui al punto 9, secondo paragrafo, delle citate Linee Guida ministeriali e a seguito della verifica relativa alla spesa di almeno il 75% dell'ammontare relativo alla prima tranches di finanziamento;
 - c) Il 20%, o comunque il saldo, previa positiva determinazione della Commissione ministeriale di cui all'art. 4, a consuntivo, su presentazione di apposita nota di addebito completa della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento, nonché di una relazione di monitoraggio delle attività svolte.
3. Ai fini della liquidazione delle spese l'ente _____ presenterà una nota di addebito in cui analiticamente sono riportate le prestazioni ed i servizi connessi alle spese rendicontate e nel limite in cui esse saranno debitamente documentate, comprensive di eventuale IVA dovuta a terzi per prestazioni eseguite. Tale nota di addebito deve essere accompagnata, relativamente alle spese sostenute, da idonea documentazione in originale, ovvero in copia rilasciata conformemente alle vigenti disposizioni normative.
4. La Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non rispondono di eventuali ritardi nella liquidazione dei pagamenti determinati da cause non imputabili alla stessa, ma cagionati da controlli di legge o amministrativo-contabili.

ART. 7

(Inadempimenti e penali)

1. In caso di grave inadempimento dell'ente _____, la Regione del Veneto procederà al recupero del contributo concesso.

L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) Mancanze di organizzazione tali da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;
 - b) Adozione di iniziative non concordate con la Regione/Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tali da arrecare pregiudizio all'andamento del progetto, alla Regione del Veneto e al Ministero in parola.
2. La Regione del Veneto contesterà all'ente _____ l'inadempimento entro 40 giorni dalla conoscenza da parte della Regione del verificarsi dello stesso, concedendo ulteriori 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorsi i quali la Regione del Veneto – Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali ne darà comunicazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la decisione in merito.

ART. 8

(Responsabilità)

1. L'ente _____ si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e delle disposizioni vigenti. La Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non sono responsabili per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli della presente Convenzione.
2. L'ente _____ si impegna, in conseguenza, a sollevare la Regione del Veneto e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette dell'ente _____.

ART. 9

(Efficacia e modifiche)

1. La presente convenzione è efficace nei confronti dell'ente _____, nonché della Regione e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, solo dopo l'approvazione degli organi di controllo ed il conseguente impegno della spesa.
2. Eventuali modifiche alla presente Convenzione devono essere concordate tra le parti. Ogni autorizzazione non prevista nel presente atto è da richiedersi preventivamente alla Regione del Veneto – Sezione Non Autosufficienza del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali.

ART. 10

(Clausola compromissoria)

1. Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente il Foro di Venezia.

ART. 11

(Varie ed eventuali)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile.
2. La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

La presente convenzione si compone di 11 articoli.

Il presente atto, letto, confermato e firmato digitalmente, è stipulato nell'interesse pubblico e l'eventuale registrazione su pubblici registri, per il caso d'uso, sarà a carico della parte che lo richiede.

Venezia, li _____

Per la Regione del Veneto

Per l'Ente
